



## TRIBUNALE DI SPOLETO

*Comitato ex art. 179 ter disp. att. c.p.c.*

### REGOLAMENTO

#### **Art. 1 – Funzioni e composizione**

1. È istituito il comitato di cui all'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. presso il Tribunale Ordinario di Spoleto.
2. Esso ha la funzione di formare l'elenco -- tenuto dal Presidente del Tribunale -- dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita di beni immobili e mobili registrati ai sensi degli artt. 534 *bis* e 591 *bis* c.p.c.
3. Il comitato è composto:
  - a. dal Presidente del Tribunale di Spoleto, ovvero da altro magistrato dell'ufficio da questi delegato, che lo presiede;
  - b. dal giudice addetto al ruolo delle esecuzioni immobiliari in servizio presso il Tribunale;
  - c. da un avvocato, un commercialista e due notai designati rispettivamente: dall'Ordine degli Avvocati di Spoleto; dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia; dal Consiglio Notarile di Terni, dal Consiglio Notarile di Perugia (ovvero gli Ordini territorialmente competenti per il circondario del Tribunale di Spoleto).
4. I componenti di nomina ordinistica restano in carica per un periodo di 3 anni, e possono essere nuovamente indicati dall'ordine di appartenenza per una sola volta. In prossimità della scadenza del termine, il Presidente invita gli Ordini a scegliere il nuovo membro. In caso di mancata tempestiva nomina, opera *prorogatio*.
5. Le funzioni di Segretario del comitato sono esercitate dal Direttore della Cancelleria civile del Tribunale.

#### **Art. 2 – Riunioni**

1. Il comitato si riunisce per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco due volte all'anno presso i locali del Tribunale, a distanza di circa sei mesi l'una dall'altra. Le date delle riunioni verranno via via stabilite dal comitato medesimo nel verbale della riunione precedente.
2. E' fatta salva la possibilità per il Presidente di convocare riunioni straordinarie ricorrendo gravi motivi.

3. In ciascuna riunione verranno esaminate le domande di iscrizione all'elenco, e di conferma nell'elenco, pervenute entro una certa data, di poco precedente all'incontro, individuata anch'essa nella riunione precedente. Oltre a ciò, verranno auditi gli interessati prima della decisione sull'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al decimo comma dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c., da decidersi nella medesima seduta. Infine, si provvederà alla revisione dell'elenco per le cancellazioni di cui al nono comma dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c.
4. Di ciascuna riunione è redatto verbale in forma sintetica a cura del Segretario, che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

### ***Art. 3 – Lavori del comitato***

1. Ogni domanda di iscrizione o conferma nell'elenco è valutata dal comitato avente la composizione magistratuale stabile anzidetta e un unico terzo componente ordinistico, variabile.
2. In particolare, il componente ordinistico chiamato a comporre volta volta il comitato è avvocato, commercialista o notaio in corrispondenza alla professione del richiedente l'iscrizione. Per i notai, è competente il componente appartenente al medesimo Consiglio notarile del richiedente l'iscrizione.
3. Medesima composizione del comitato valuta altresì le segnalazioni provenienti dall'Ufficio esecuzioni immobiliari del Tribunale di cui al decimo comma dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. (per la decisione circa la sospensione fino a un anno o la cancellazione dall'elenco) in ordine ai professionisti delegati a cui in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
4. Infine, il comitato decide sempre nella stessa composizione l'eliminazione dall'elenco di professionisti per i quali sia venuto meno o non sia stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o per il caso in cui sia sorto un impedimento a esercitare l'ufficio (nono comma, art. 179 *ter* disp. att. c.p.c.).
5. Nel caso in cui il richiedente l'iscrizione è egli stesso membro del comitato, valuterà la domanda di iscrizione o rinnovo, quale terzo membro oltre ai due componenti magistratuali, un soggetto diverso dal richiedente e rientrante tra gli altri componenti ordinistici, estratto a sorte.
6. Sulle questioni diverse dalla valutazione delle domande dei richiedenti l'iscrizione all'elenco (ad esempio: individuazione delle date, modifiche al presente regolamento) decidono tutti i componenti del comitato, ma in caso di disaccordo i voti vengono computati unitariamente per la componente ordinistica. Se, poi, vi è disaccordo interno tra questi, l'opinione della componente ordinistica è determinata dalla maggioranza delle tre professioni interessate.

### ***Art. 4 – Domande di iscrizione***

1. Le domande di iscrizione all'elenco da parte dei professionisti interessati possono essere proposte continuativamente e verranno valutate alla riunione successiva programmata se proposte entro la data di cui all'art. 2 comma 3, o altrimenti alla riunione ancora successiva.

2. Le domande, indirizzate al Presidente del Tribunale, devono essere presentate esclusivamente in formato cartaceo, mediante deposito presso il Segretario del comitato, in orario d'ufficio.
3. La domanda dovrà essere presentata mediante apposito modulo – allegato al presente regolamento (all. A) e disponibile anche sul sito internet del Tribunale – compilato e sottoscritto, nonché corredato della seguente documentazione obbligatoria, anch'essa prodotta in formato cartaceo:
  - a. copia di documento di identità;
  - b. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
  - c. certificato (o dichiarazione sostitutiva di certificazione) di nascita;
  - d. certificato (o dichiarazione sostitutiva di certificazione) di residenza nel circondario del Tribunale di Spoleto;
  - e. certificato (o dichiarazione sostitutiva di certificazione) di iscrizione all'ordine professionale;
  - f. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al fatto di non essere iscritti all'elenco dei delegati alle vendite presso altri Tribunali;
  - g. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c.
4. Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà (punti *c*, *d*, *e* ed *f*) si invitano i richiedenti ad utilizzare apposito modulo anch'esso allegato al regolamento (all. B) e disponibile sul sito internet del Tribunale.
5. Il comitato si riserva altresì di effettuare a campione controlli del casellario al fine di verificare la presenza di precedenti che non figurano nei certificati rilasciati dai privati, oltre che ad acquisire d'ufficio dai rispettivi Ordini informazioni relative ad eventuali procedure disciplinari, al fine di poter verificare la sussistenza in capo ai richiedenti l'iscrizione e agli iscritti dei requisiti di "condotta morale specchiata" richiesti dal terzo comma dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c.

***Art. 5 – Valutazione dei titoli relativi alla specifica competenza tecnica per la prima iscrizione all'albo (quinto comma dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c.)***

1. Sono requisiti alternativi per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco:
  - a. avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
  - b. essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
  - c. avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio

nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso; tale specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

2. Quanto al requisito *sub a* (almeno dieci incarichi), al fine di chiarire a monte e in modo generale l'interpretazione uniforme che il comitato intende dare alla norma, va precisato che:
  - a. si considerano gli incarichi svolti nel quinquennio e non solo conferiti; più esattamente, sono da considerarsi validi anche quelli conferiti precedentemente ma pendenti nel periodo in questione (la cessazione dell'incarico avviene con l'approvazione del piano di riparto ovvero con la chiusura anticipata della procedura);
  - b. se vi sono state revoche dell'incarico, il professionista dovrà avvalersi di altro requisito alternativo per richiedere l'iscrizione all'albo (cioè non potrà avvalersi del requisito dato dallo svolgimento di incarichi su altri fascicoli, anche se in numero pari o superiore a dieci);
  - c. si considerano sia gli incarichi svolti presso il Tribunale di Spoleto che presso altri Tribunali;
  - d. si considerano, oltre agli incarichi di delegato alle vendite conferiti in seno a procedure esecutive, altresì quelli conferiti in procedure divisionali, nonché quelli conferiti entro procedure concorsuali maggiori;
  - e. il quinquennio in cui si conteggiano gli incarichi deve essere calcolato a ritroso a partire dall'entrata in vigore della modifica all'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. (ovvero il 1.3.2023).
3. Lo svolgimento dei dieci incarichi deve essere documentato mediante produzione del provvedimento giudiziale di nomina e, per gli incarichi che sono stati conferiti prima del quinquennio ma che si sono protratti nello stesso, del provvedimento di definizione ovvero chiusura anticipata della procedura, ovvero ancora, per il caso in cui il fascicolo sia tuttora pendente, dei provvedimenti giudiziali di proroga dell'incarico pronunciati nel quinquennio.
4. Quanto al requisito *sub c* (partecipazione ai corsi), deve essere prodotto l'attestato di partecipazione con profitto al corso o alla scuola in questione.
5. Si invitano altresì i richiedenti ad allegare documentazione relativa al corso seguito (programma, numero di ore, docenti, ecc.), anche al fine di permettere al comitato la verifica del rispetto della natura di alta formazione del corso medesimo, anche alla luce delle "Linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c." emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura in data 7.4.2023 in ragione del comma ottavo dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. (disponibili sul sito internet della Scuola medesima).
6. Non sarà ritenuta sufficiente, in particolare, la partecipazione a corsi di durata inferiore a venti ore; privi di prova di profitto finale; organizzati da soggetti diversi dagli Ordini nazionali o

locali, dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative come indicate dalla norma, da università. In relazione agli altri requisiti, il comitato si riserva di valutare in ordine agli scostamenti dei caratteri dei corsi seguiti rispetto alle linee guida della Scuola Superiore.

**Art. 6 – Domande di conferma dell'iscrizione all'elenco dopo tre anni e valutazione dei titoli relativi alla specifica competenza tecnica (sesto e settimo comma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c.)**

1. Le domande di conferma dell'iscrizione all'elenco da parte dei professionisti interessati possono essere proposte a partire da sei mesi prima della scadenza del triennio di iscrizione. Possono essere presentate continuativamente e verranno valutate alla riunione successiva programmata se proposte entro la data di cui all'art. 2 comma 3, o altrimenti alla riunione ancora successiva.
2. Le domande, indirizzate al Presidente del Tribunale, devono essere presentate esclusivamente in formato cartaceo, mediante deposito presso il Segretario del comitato, in orario d'ufficio.
3. La domanda dovrà essere presentata mediante apposito modulo – allegato al presente regolamento (all. A) e disponibile anche sul sito internet del Tribunale – compilato e sottoscritto, nonché corredato della seguente documentazione obbligatoria, anch'essa prodotta in formato cartaceo:
  - a. copia di documento di identità;
  - b. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
  - c. certificato (o dichiarazione sostitutiva di certificazione) di iscrizione all'ordine professionale;
  - d. titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del settimo comma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c.
4. Per la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al punto c si invitano i richiedenti ad utilizzare apposito modulo anch'esso allegato al regolamento (all. B) e disponibile sul sito internet del Tribunale.
5. Sono titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco:
  - a. essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
  - b. avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.

6. Quanto al requisito *sub b* (partecipazione ai corsi), deve essere prodotto l'elenco dei corsi seguiti, con relative date e crediti conseguiti, nonché gli attestati di partecipazione a ciascuno di tali corsi, scuole, eventi, incontri.

Spoletto, 13 aprile 2023

Il Presidente

Dott. Silvio Magrini Alunno



Il Segretario

Dott.ssa Maria Letizia Simoncini

